



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Attuazione del progetto di ricerca “CanVen: ottimizzazione della produzione di seme di canapa”

* * * * *

Tra

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

e

l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente, con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell’Università, 16, codice fiscale n. _____, di seguito denominata per brevità anche “DAFNAE”, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

e

l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore primario, con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell’Università, 14, codice fiscale n. _____, di seguito denominata per brevità anche “Veneto Agricoltura”, rappresentato da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

e

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, con sede legale in Roma, Via Po, 14 - 00198, codice fiscale n. _____, di seguito denominata per brevità anche “CREA di Rovigo”, rappresentato da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

di seguito congiuntamente definite le “Parti”.

Premesso che

- a. Con Delibera della Giunta regionale n. _____ (Allegato A) è stato approvato il Progetto di ricerca “CanVen: ottimizzazione della produzione di seme di canapa” e che con medesima è stato altresì stabilito che tale Progetto sia svolto in collaborazione tra la Regione - Direzione Agroalimentare, l’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE), Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore primario – Veneto Agricoltura e il CREA– Cerealicoltura e Colture Industriali di Rovigo - CREA di Rovigo;
- b. L’Università degli Studi di Padova, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, dello Statuto di Ateneo “opera



e96c0f61



in un quadro di riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il territorio e con le sue istituzioni, con piena assunzione della propria responsabilità sociale. L'Ateneo valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo," ai sensi dell'articolo 2 comma 1 "L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro di riferimento nazionale e internazionale";

- c. L'Università degli Studi di Padova "può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali..." (art. 64, comma 2, dello Statuto di Ateneo);
- d. L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, Veneto Agricoltura, ha tra i compiti istituzionali attribuita dalla Legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014, anche l'attività di supporto alla Giunta regionale e lo svolgimento di determinate funzioni tra cui la ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca (art. 2 comma 1, lett. a), la diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, nonché di diversificazione delle attività, volti a migliorare la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale nei comparti, agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, anche tramite l'avvalimento di strutture produttive private rappresentative delle diverse realtà produttive del territorio regionale (art. 2 comma 1, lett. b);
- e. Il CREA presso il Centro "Cerealicoltura e Colture industriali" del CREA di Rovigo svolge attività di ricerca orientata a sfruttare le opportunità offerte dalle scienze emergenti per comprendere i meccanismi che governano e limitano la produzione della pianta e dei sistemi cerealicoli ed industriali, tra le cui colture target è inclusa la canapa. I prodotti delle ricerche si traducono in trasferimento tecnologico e attività di terza missione, con il coinvolgimento degli stakeholders per l'aumento della competitività delle filiere agroindustriali.;
- f. La Regione del Veneto promuove la ricerca di interesse regionale e la sperimentazione nel settore agricolo, sostenendo lo sviluppo di progetti finalizzati prioritariamente all'affermazione di prodotti di qualità, presentati in particolare da istituti o dipartimenti universitari operanti a livello regionale;
- g. Tra i compiti istituzionali della Regione vi è il supporto alla competitività delle imprese agricole e agroalimentari al fine di mantenere la presenza delle aziende venete sul mercato nazionale e internazionale;
- h. La Regione, DAFNAE, Veneto Agricoltura e il CREA, concordano quindi di attivare una collaborazione, al fine di migliorare la produzione di seme dalla canapa.

Considerato che

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi del citato art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della Legge 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

La Regione, DAFNAE, Veneto Agricoltura e il CREA sono soggetti cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività istituzionali da



e96c0f61



svolgere;

La Regione, il Dipartimento DAFNAE, Veneto Agricoltura e il CREA ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di approfondire alcune delle problematiche agronomiche connesse con la coltivazione della canapa, ottimizzando la produzione di seme.

In attuazione delle direttive UE, l'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione».

La collaborazione tra La Regione, il Dipartimento DAFNAE, Veneto Agricoltura e il CREA CI - Rovigo nella presente convenzione operativa, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto dell'Accordo

1. La Regione, DAFNAE, Veneto Agricoltura e il CREA, quest'ultimo attraverso l'operatività del Centro di Rovigo, si impegnano a collaborare per la realizzazione del "Progetto di ricerca CanVen: ottimizzazione della produzione di seme di canapa", come descritto nell'Allegato A della DGR n. _____ del _____;
2. L'aggiornamento del Progetto, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

ART. 2 – Programma di attività

1. Il Progetto si propone di verificare a livello regionale l'ottimizzazione della produzione di seme di canapa mediante le seguenti azioni:
 - *valutazione dell'effetto della salinità del terreno sulla resa in seme;*
 - definizione del rapporto fertilità azotata e resa in seme in canapa utilizzando strumenti di diagnostica spettrale - Identificazione di protocolli di concimazione azotata;
 - identificazione delle varietà più promettenti in termini di resa in condizioni differenziate;
 - valutazione dei protocolli di raccolta e successive lavorazioni al fine di produrre semi con contenuto di THC inferiore alla normativa.
2. Le parti si impegnano a verificare l'esecuzione dell'attività e l'avanzamento del Progetto mediante il Gruppo tecnico di coordinamento, di cui all'art. 3.
3. Il Progetto di cui al presente articolo deve essere di interesse generale e garantire un'adeguata informazione in merito alle iniziative svolte e ai risultati ottenuti che sono messi a disposizione di tutti i potenziali utilizzatori, secondo criteri non discriminatori e conformemente alle modalità citate all'art. 9 del presente Accordo.

ART. 3 – Referenti del Progetto



e96c0f61



1. Il responsabile per la Regione è il dott. _____, direttore della Direzione Agroalimentare.
2. Il responsabile per DAFNAE è il dott. _____.
3. Il responsabile per Veneto Agricoltura è il dott. _____.
4. Il responsabile per il CREA di Rovigo è il dott. _____.
5. L'attività di collaborazione e condivisione tra la Regione del Veneto, DAFNAE, Veneto Agricoltura e il CREA prevede la costituzione di un apposito "Gruppo tecnico di coordinamento", composto dai rispettivi responsabili del Progetto, e da almeno un referente tecnico direttamente coinvolto nell'attività e designato da ciascuno dei quattro enti. Il Gruppo tecnico di coordinamento ha il compito, in particolare, di verificare il progressivo stato di esecuzione del Progetto, favorire lo scambio delle informazioni e dei dati e riscontrare la regolare esecuzione del Progetto ed eventualmente suggerire eventuali variazioni tecniche al fine di perseguire gli obiettivi prefissati.

ART. 4 – Obblighi delle parti

1. La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di comunicazione, la diffusione dei risultati, in particolare:
 - A) Realizzazione di attività di coordinamento: la Direzione Agroalimentare costituisce con proprio provvedimento il Gruppo tecnico di coordinamento (GTC), organizza i lavori e svolge l'attività di segreteria tecnica del GTC;
2. DAFNAE, Veneto Agricoltura ed il Crea - Centro di Rovigo si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all'articolo 2, in particolare per le seguenti attività:
 - B) Resp. Veneto Agricoltura Valutazione effetto salinità – sede di Vallevicchia:
n.10 varietà su parcelle ad elevata salinità - valutazione resa e NDVI (ad intervalli di tempo - DAFNAE)
 - C) Resp. Veneto Agricoltura: Valutazione effetto tipologia di raccolta sulla qualità e resa – sede di Vallevicchia:
una Varietà FUTURA 75 su appezzamento di circa un ettaro (concimazione azotata ottimale come Rovigo) – test raccolta con mietitrebbie a velocità differenziate – Analisi contenuto THC nei semi (a cura di DAFNAE) - valutazione resa e NDVI (ad intervalli di tempo - DAFNAE);
 - D) Resp. CREA – Centro di Rovigo: Valutazione effetto bassa disponibilità azotata – sede di Rovigo:
n. 10 varietà (stesse di Vallevicchia) su parcelle a basso livello di concimazione azotata (30-40 N) - valutazione resa e NDVI (ad intervalli di tempo - DAFNAE);
 - E) Resp. CREA – Centro di Rovigo: Valutazione effetto tipologia di raccolta sulla qualità e resa – sede di Rovigo:
una Varietà FUTURA 75 su appezzamento di circa un ettaro su terreni basso livello di concimazione azotata (30-40 N) – test raccolta – Analisi contenuto THC nei semi (a cura di DAFNAE) - valutazione resa e NDVI (ad intervalli di tempo - DAFNAE);
 - F) Resp. DAFNAE UniPD: Valutazione effetto disponibilità azotata – sede di Legnaro:



e96c0f61



- una Varietà FUTURA 75 effetto di dosi crescenti di azoto su resa e NDVI (ad intervalli di tempo ravvicinati - DAFNAE) – definizione rapporto indici spettrali a differenti stadi di sviluppo e resa;
- una Varietà FUTURA 75 effetto di concimi a lento rilascio di azoto su resa e NDVI (ad intervalli di tempo - DAFNAE);
- una Varietà FUTURA 75 effetto di concimi a lento rilascio di azoto su resa e sul bilancio dell'azoto – prova in vaso con definizione di capacità di assorbimento di N nei differenti stadi di sviluppo;

G) Resp. DAFNAE UniPD: Valutazione effetto livello di fertilizzazione azotata sulla qualità e resa – sede di Legnaro:

Varietà FUTURA 75 su parcelle con un basso livello di concimazione azotata (30-40 N) – Analisi contenuto THC nei semi - valutazione resa e NDVI (ad intervalli di tempo – DAFNAE);

H) Resp. DAFNAE UniPD: Valutazione gestione aziendale sulla qualità e resa – Aziende site in differenti zone della Regione:

varietà e località differenziate in tutto il Veneto – valutazione degli itinerari tecnici effettuati dai singoli agricoltori di differenti provincie (PD, VE, TV, BL, RO, VR) (a cura di DAFNAE) – Analisi contenuto THC nei semi e lavorazione del seme (a cura di DAFNAE) - valutazione resa (DAFNAE);

D) Attività di divulgazione:

verranno svolte giornate dimostrative nelle tre sedi di Legnaro, Vallevicchia e Rovigo a cura dei singoli responsabili delle strutture e in collaborazione con la Regione del Veneto. In caso di perdurare della pandemia le iniziative potranno subire variazioni nelle tempistiche. Inoltre se le manifestazioni in presenza non potranno essere effettuate si organizzerà un incontro su piattaforma digitale cui saranno invitati gli attori (sia come auditori sia come relatori) della filiera canapa in Veneto.

3. Tutte le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal Progetto per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.
4. Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
5. Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal Progetto.

ART. 5 - Durata

1. Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha la durata fino al 31/12/2021. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti sentito il Gruppo tecnico di cui all'articolo 3.

ART. 6 – Oneri

1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione del Progetto di ricerca.

ART. 7 Rimborso delle spese sostenute

1. La Regione riconosce al Dipartimento DAFNAE, Veneto Agricoltura e al CREA di Rovigo un mero rimborso delle spese sostenute, per la collaborazione nella realizzazione del presente Accordo.



e96c0f61



2. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di approvazione del presente Accordo da parte della Giunta regionale del Veneto.
3. La Regione contribuirà alle spese per l'attuazione del Progetto sostenute da DAFNAE fino ad un massimo di euro 60.000,00, da Veneto Agricoltura fino ad un massimo di euro 20.000,00 e dal CREA – Centro di Rovigo fino ad un massimo di euro 20.000,00.
4. DAFNAE, Veneto Agricoltura e il CREA – Centro di Rovigo presenteranno domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione del Veneto su presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 15/12/2021.
5. Lo svolgimento delle attività potrà proseguire fino al 31 dicembre 2021 per la sola parte a carico esclusivo di DAFNAE, Veneto Agricoltura e del CREA – Centro di Rovigo.
6. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

ART. 8 – Scambio dati ed elaborati scientifici

1. Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al Gruppo tecnico di coordinamento.
2. La relazione finale dovrà essere approvata dal Gruppo tecnico di coordinamento.

ART. 9 - Utilizzo dei risultati

1. Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito della presente convenzione saranno di proprietà di tutte le parti.
2. La Regione, DAFNAE, Veneto Agricoltura e il CREA – Centro di Rovigo potranno pubblicare i risultati del Progetto e dei prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, DAFNAE, Veneto Agricoltura e il CREA e alla Deliberazione di Giunta n._____.
3. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei loghi.

ART. 10 - Responsabilità

1. Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività della presente convenzione operativa.

ART. 11 - Riservatezza

1. La Regione, DAFNAE, Veneto Agricoltura e il CREA si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto



e96c0f61



dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).

ART. 12 - Recesso

1. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare alle altre con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alle altre parti.
2. Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'Ente le spese già sostenute o impegnate da, DAFNAE, Veneto Agricoltura e il CREA – Centro di Rovigo che dovranno essere comunque riconosciute.

ART. 13 – Legge applicabile e controversie

1. Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
3. La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma precedente è il "Gruppo tecnico di Coordinamento" come costituito.
4. In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.
3. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo sono a carico in parti uguali a DAFNAE, Veneto Agricoltura e il CREA.

| |
|---|
| Per la Regione del Veneto – Dir. Agroalimentare Dott. |
| Per l'Università degli Studi di Padova - DAFNAE Dott. |
| Per l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore primario Dott. |
| Per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria Dott. |

